



# Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

## Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 29 giugno 2021

**Oggetto: Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario - Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2021.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore ventuno e minuti due nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. CASALE Luca - Sindaco	Si
2. GATTI Marco - Consigliere	Si
3. SFORZA Rosaria Rita - Vice Sindaco	Si
4. ARISI Monica - Assessore	Si
5. ZAMBOTTO Laura - Consigliere	Si
6. FEROGLIA Gesmina - Consigliere	No
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	Si
8. PREZIOSO Sabina - Consigliere	No
9. NOE' Francesca - Consigliere	Si
10. CASTAGNO Aldo - Consigliere	Si
11. COLOMBATTO Martina - Consigliere	Si
	<i>Totale Presenti: 9</i>
	<i>Totale Assenti: 2</i>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	24/06/2021	dr.ssa Monica BUSSONE
RG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	24/06/2021	dr.ssa Monica BUSSONE

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 18 in data 24/06/2021**  
ad oggetto: **Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario -**  
**Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2021**

---

PREMESSO che,

con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC era composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che

- l'art.1. c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

TENUTO CONTO che

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 testualmente recita: «169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;
- il comma 683 del l' art .1 del l a L. 147/ 2013 del suddetto articolo testualmente recita: «683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*»;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, stabilisce che *“limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il*

*comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*"

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

RICHIAMATA la Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Fiano non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA);

VISTA la deliberazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi per l'Ambiente di Cirié (CISA) n. 6 in data 18.03.2021 con la quale sono stati approvati i PEF 2021, complessivo e per ciascun Comune del Consorzio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione n. 443/2019 di ARERA;

ESAMINATO tale piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal Consorzio CISA comprensivo dei costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € ;292.015,78.

RICHIAMATI

- il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella relazione con annessi conteggi relativi alla proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti

(TARI) per l'anno 2021 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, la quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 novembre 2017 ed in particolare l'art. 4 il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la popolazione del Comune di Fiano risulta, al 31.12.2019, inferiore a 5.000 abitanti;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo

VISTO l'art. 14 - "Riduzioni tariffarie" del regolamento in vigore dal 1° gennaio 2018 che testualmente, ai primi due commi, recita:

*"1. Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, beneficiano di una riduzione dell'importo della TARI, stabilita con l'approvazione annuale delle tariffe, di importo non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo del tributo.*

*2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal-la data di iscrizione all'Albo dei Compostatori. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione."*

RITENUTO di confermare la riduzione del 10% dell'importo della TARI, adottata dall'esercizio 2018, per gli utenti che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, demandando al Consorzio CISA le operazioni di verifica presso gli utenti che usufruiscono dell'agevolazione.

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie

computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO di determinare le scadenze di pagamento della tassa in considerazione che:

- il piano finanziario e le conseguenti tariffe da applicare per l'esercizio 2021 essendo approvate soltanto in data odierna non hanno reso possibile rispettare le scadenze previste dal regolamento;
- le scadenze già utilizzate negli esercizi passati, oltre a garantire una notevole possibilità di aggiornamento delle variazioni avvenute in corso d'anno, hanno consentito tempi di pagamento agevolati per i contribuenti;
- è però opportuno, in considerazione dell'emergenza da coronavirus garantire comunque la possibilità di tre rate.

DATO ATTO che non essendo in presenza di alcuna impellente esigenza di cassa, non è stato opportuno richiedere ai contribuenti, acconti per TARI 2021, né tantomeno avvicinare troppo le scadenze delle rate.

PRESO ATTO che

- con propria deliberazione n.8 del 30.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato sarà applicato nella misura del 5,00%;
- il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) ma che tuttavia si considera al momento poco influente nel calcolo del Pef TARI 2021;

RICHIAMATO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **SI PROPONE DI DELIBERARE**

DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

APPROVARE il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella relazione con annessi conteggi relativi alla proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 come risultanti dal Piano Finanziario, dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali imposte da Enti sovraordinati.

STABILIRE che, anche nell'esercizio 2021, venga applicata una riduzione dell'importo della TARI pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo per gli utenti che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, demandando al Consorzio CISA le operazioni di verifica presso gli utenti che usufruiscono dell'agevolazione.

EVIDENZIARE che il piano finanziario in fase di approvazione, quantificato in € 292.015,78, pur essendo leggermente superiore (+ 2,0156%) rispetto al costo standard complessivo determinato tenendo conto dei fabbisogni standard, si può comunque considerare in linea con le risultanze individuate dalla procedura.

DARE ATTO che le tariffe e le riduzioni approvate con il presente atto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2021.

STABILIRE, in attuazione dell'art. 16 del regolamento per la Tassa sui Rifiuti (TARI), a modifica delle scadenze riportate nel medesimo articolo, che per l'anno 2021, la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sarà riscossa in tre rate aventi le seguenti scadenze

- **16 novembre 2021**                    *prima rata pari a un terzo del dovuto*
- **17 gennaio 2022**                    *seconda rata pari un terzo del dovuto*
- **16 marzo 2022**                    *terza rata a conguaglio*
- **17 gennaio 2022**                    qualora si intenda corrispondere la tassa in unica rata.

DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Relatore: Luca Casale – Sindaco

Per la relazione del Sindaco, nonché per l'intervento del Consigliere CASTAGNO Aldo, si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20210629.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione e dopo ampia discussione.

Visto il parere del Revisore del Conto redatto con verbale n. 9 in data 25.06.2021.

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari

### **DELIBERA**

Approvare la proposta del Servizio Finanziario n. 18 in data 24/06/2021 soprariportata

Successivamente, stante la necessità di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti 0 e n. 0 contrari,

### **DELIBERA**

Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

*Il Presidente*  
**CASALE Luca**

---

*Documento firmato digitalmente*

*Il Segretario Comunale*  
**dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA**

---

*Documento firmato digitalmente*

**COMUNE DI FIANO**

**TARI**

**METODO**

**NORMALIZZATO**

**SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2021**

**COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI**

**D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158**

## Comune di FIANO PIANO FINANZIARIO TARI - Anno 2021

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui rifiuti), precedente componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

Il prelievo tributario (come già la T-RES per l'esercizio 2013) ha previsto di:

- a) dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'applicazione del tributo;
- b) provocare un circuito virtuoso che consegua una riduzione della produzione di rifiuti.

L'art. 1, comma 651, ha demandato al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158 del 27/4/1999 la metodologia applicativa del TARI.

La IUC (Imposta Unica Comunale), composta da IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore) è stata poi abolita, "ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)", dall'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di Stabilità 2020).

"Il Regolamento recante le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani" è stato emanato con il D.P.R. n. 158 del 27/04/99, ed è stato successivamente modificato in alcuni aspetti con l'art. 33 della legge n. 488 del 23/12/1999 Finanziaria 2000. La determinazione della tariffa deve essere accompagnata da un piano finanziario.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune mol-

típicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Il metodo normalizzato è stato parzialmente modificato dalla delibera ARERA n. 443 del 2019, che ha previsto una metodologia (MTR) per il calcolo dei "costi efficienti" basata tra l'altro su un nuovo "perimetro" del servizio, ovvero delle componenti di costo che possono essere incluse nel Piano economico finanziario del gestore (PEF), che costituisce la base di calcolo della TARI e prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore. La modifica determina un notevole impatto dal punto di vista operativo: aspetti piuttosto complessi previsti delle regole fissate da ARERA sovente sovrapposte a realtà operative spesso non dotate di una rendicontazione analitica pregressa, che è alla base della nuova regolazione.

Gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI "Tassa sui rifiuti" anno 2021, come predisposto dagli enti gestori ed approvato dall'ente territorialmente competente (CISA - Ciriè).

La verifica del rispetto dell'incremento tariffario 2021 ed in particolare del parametro di cui all'art. 4 del MTR

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

è demandato all'ente territorialmente competente che ha predisposto il Piano Economico Finanziario necessariamente utilizzato per il calcolo delle tariffe.

Con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale - con atto n. 21 del 4 agosto 2014 ha determinato la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti che svolgono il servizio stesso ed approvato dall'ente territorialmente competente con deliberazione n. 6 del Consiglio di Amministrazione CISA in data 18 marzo 2021.

In ragione della complessità del percorso di riformulazione e approvazione dei piani finanziari e degli schemi tariffari, alla luce della delibera ARERA, e soprattutto per la crisi epidemiologica da COVID-19 in atto, il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito con Legge del 21/05/2021 n. 69, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Il versamento del tributo è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Al momento non si prevede ancora l'obbligatorietà di utilizzo del sistema pagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge. Il D.L. 135/2018.

Il versamento del tributo è effettuato in tre rate con scadenza entro il 16 dei mesi di aprile, luglio e novembre. Ogni qualvolta intervengano modifiche alle disposizioni normative tali da rendere inattuabili i tempi previsti, è fatta salva la possibilità di determinare diversa rateizzazione in sede di approvazione delle tariffe, nonché diversa scadenza delle rate. Di tale facoltà ci si avvale con la deliberazione di approvazione delle tariffe per l'anno 2021.

Nel comune di Fiano lo smaltimento dei rifiuti avviene sulla scorta della legge vigente in virtù del Contratto di Servizio in essere con il Consorzio Intercomunale Servizi Ambientale di Ciriè - CISA il quale programma (di concerto con le singole amministrazioni comunali) modalità e tempi del servizio, lo organizza, ne sostiene i costi che vengono poi addebitati ai singoli enti.

Per l'anno 2021 verranno assicurati i seguenti servizi:

- raccolta rifiuto indifferenziato;
- raccolta rifiuto organico;
- raccolta vetro;
- raccolta carta e cartone;
- raccolta plastica;
- raccolta pile e farmaci;
- raccolta ingombranti;
- presenza di centro di raccolta (ecostazione) sul territorio comunale.

Il dato relativo alla raccolta differenziata ha ormai superato l'obiettivo del 65% fissato dalla normativa regionale raggiungendo la percentuale del 68,16% e ciò risulta particolarmente positivo, sia per evitare il rischio di subire sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di differenziazione, sia per i maggiori costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato che, dall'inizio del 2017, in virtù delle disposizioni europee e nazionali, non può più essere smaltito nella discarica di Grosso ma bensì presso il Termovalorizzatore del Gerbido.

Con l'avvio del nuovo appalto di raccolta, dall'esercizio 2016, è stata operata una revisione degli intervalli di raccolta, anche per non incrementare eccessivamente i costi in stretto legame con le reali esigenze del servizio. La frequenza di svuotamento viene confermata nel corso della settimana per tutte le altre frazioni, con alternanza delle tipologie in base alla produzione ed alla qualità dei rifiuti (due volte la settimana l'organico nei periodi più caldi e una volta nei periodi invernali, periodi più lunghi per le altre raccolte).

Dall'esercizio 2018, si assumono alcune importanti decisioni, basate su esperienze in altri comuni del Consorzio, per incrementare ulteriormente la raccolta differenziata:

- viene attivata la **frequenza quindicinale** di raccolta dell'indifferenziato
- viene prevista la **riduzione del 10%** per i contribuenti che praticino il **compostaggio domestico**.

Le esperienze di chi ha già sperimentato le modifiche e le prime risultanze sono state positive in quanto:

- non sono emerse particolari criticità, salvo qualche cassonetto che si è dovuto sostituire con uno di maggiore capienza;
- è aumentata la percentuale di raccolta differenziata in virtù di una maggiore attenzione da parte dell'utente che tale sistema determina;
- sono diminuiti i costi del sistema di raccolta;

Per l'anno 2021 il servizio di raccolta sarà fornito a n. 1.259 utenze domestiche e n. 85 utenze non domestiche nel territorio comunale che conta al 31/12/2020 n. 2.646 abitanti.

Il piano finanziario che qui viene proposto, fino a determinare le singole tariffe da applicare, trova piena integrazione nel bilancio preventivo del Comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 30 marzo 2021.

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione dei rifiuti all'interno di bilanci comunali, la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158/99, che ne impone la copertura totale attraverso il tributo.

La valutazione dei costi di gestione dei rifiuti da attribuire al piano finanziario tiene conto del disposto del secondo comma dell'articolo 8 del D.P.R. n. 158/99, che stabilisce il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o l'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie.

La redazione del piano finanziario viene articolata seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi così come proposti dal D.P.R. n. 158/99 e della delibera ARERA n. 443 del 2019, che verranno sintetizzati nelle tabelle e negli elaborati che seguono, realizzati dal Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali (CISA) di Ciriè, di cui il Comune di Fiano fa parte, titolare del contratto di servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale, integrati con i costi sostenuti dal Comune per i servizi svolti direttamente, in proprio o con contratti di servizio (essenzialmente rapporto con l'utenza, gestione degli archivi e degli aggiornamenti, bollettazione, riscossione bonaria e/o forzata).

Essendo il Comune di Fiano situato geograficamente nel Nord Italia e contando al 31/12/2020 una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per la determinazione delle tariffe sono stati utilizzati i coefficienti e le categorie previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99 per i comuni situati al Nord con popolazione inferiore a 5.000 abitanti prevedendo quindi 6 categorie per le utenze domestiche e 21 categorie per le utenze non domestiche.

Al Piano finanziario elaborato dall'Ente territorialmente competente, vengono apportate le integrazioni e le modificazioni previste dalla normativa vigente e nello specifico:

- ai sensi del punto 1.4 della Determinazione ARERA 02/DRIF/2020 porta in detrazione dal PEF le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 che per l'anno 2021 sono previste in € 1.100,00; detto importo, al momento della fornitura dei dati all'ETC Consorzio CISA, era stato ricompreso nel PEF come incasso alla voce "AR - Ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivanti dai rifiuti".
- il MTR impone inoltre la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo anche che per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2. Per il comune di Fiano il rapporto tra costi variabili utilizzati per l'esercizio 2020 (€ 143.640,00), come

modificati mediante l'applicazione del correttivo in oggetto, e costi variabili 2021 (€ 194.851,41) è pari a 1,356 ed è necessario pertanto trasferire € 22.483,41 dai costi variabili ai costi fissi al fine di riportare lo scostamento dei costi variabili rispetto all'anno precedente all'interno del range stabilito dalla delibera ARERA 443/2019.

- Per le categorie TARI non domestiche interessate si è stabilito di ripristinare i coefficienti Kd (parte variabile utenze non domestiche) già utilizzati nel piano finanziario fino all'esercizio 2019.
- Per la ripartizione dei costi non si è provveduto ad alcun arrotondamento delle percentuali calcolate sulla base delle utenze e delle produzioni totali di rifiuti e:
  - per la parte fissa si sono adottati i coefficienti: 93,68 % (domestiche) e 6,32 % (non domestiche)
  - per la parte variabile si sono adottati i coefficienti: 87,79 % (domestiche) e 12,21 % (non domestiche)

In considerazione dei cospicui aiuti statali forniti negli esercizi 2020 e 2021 per l'emergenza da coronavirus i bonus riferiti alle famiglie a basso reddito e le agevolazioni da assegnare alle utenze non domestiche, non strettamente legate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, saranno concesse con ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione comunale intende assumere con successive deliberazioni da proporre al Consiglio comunale.

**CONSORZIO INTERCOMUNALE**

**DI SERVIZI PER L'AMBIENTE**

**- CIRIE' -**

VERBALE di DELIBERAZIONE  
Del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

N. 6 Data 18-03-2021

OGGETTO: PIANI ECONOMICI FINANZIARI (PEF 2021) redatti secondo modalità ARERA – Approvazione.

L'anno duemilaventuno, addì 18 del mese di marzo alle ore 17:35 in Ciriè in via telematica ed in audio/videoconferenza attraverso la piattaforma Gotomeeting per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale fanno parte i Signori:

		Presenti
Sig. BUROCCO Mario	<b>Presidente</b>	SI
Sig. BAIRO Patrizia	<b>Componente</b>	SI
Sig. BUSSONE Giorgio	<b>Componente</b>	NO
Sig. D'ELIA Michele	<b>Componente</b>	SI
Sig. SVEGLIA Giuseppe	<b>Componente</b>	NO

Svolge le funzioni di Segretario il Dr. Matteo BOSSA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BUROCCO Mario assume la Presidenza dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si dà atto della presenza dell'Ing. Ansinello Giuseppe (Direttore FF CISA)

Acquisiti agli atti, se dovuti, i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18-8-2000 n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

OGGETTO: PIANI ECONOMICI FINANZIARI (PEF 2021) redatti secondo modalità ARERA – Approvazione.

Il Presidente, con l'ausilio del Direttore, illustra l'attività svolta da CISA, sia quale "gestore" che quale "Ente territorialmente competente" in relazione agli adempimenti inerenti l'elaborazione del Piano Economico Finanziario per la TARI secondo il nuovo metodo tariffario (MTR) di cui alla deliberazione ARERA 443 del 2019 e successive deliberazioni, precisazioni ed integrazioni;

La relazione di accompagnamento predisposta e riportata in allegato 1) alla presente deliberazione fornisce compiuta descrizione del processo di acquisizione dei dati e di redazione del PEF per l'esercizio 2021, complessivo – riportato in allegato 2) alla presente deliberazione - e di dettaglio per ciascun Comune – come risultante su supporto informatico agli atti del Consorzio - per un totale complessivo di euro 12,7 milioni (compresi i costi dei Comuni);

Il Presidente precisa che il PEF è stato preventivamente verificato e discusso con i singoli Comuni, in ottica di piena collaborazione e trasparenza, e che il PEF che viene portato in approvazione è il risultato del costruttivo confronto intervenuto.

Il Consorzio CISA ha quindi provveduto, secondo quanto previsto dal citato art. 6, ad esperire la validazione dei dati del PEF del Gestore, come previsto dall'art. 6 citato e ha preso atto delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del citato art. 6.2 punto a) per quanto riguarda i costi direttamente comunicati da ciascun Comune ed inseriti nel PEF.

Il Presidente provvede quindi all'esposizione della Relazione di accompagnamento del PEF, soffermandosi sui contenuti principali; tale Relazione è stata preventivamente inviata a tutti i Consiglieri che hanno pertanto avuto modo di esaminarla nel dettaglio.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente e della documentazione allegata e agli atti, ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione 443/2019 di ARERA e nel rispetto di quanto ivi previsto, il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, complessivo e per ciascun Comune, come risultante agli atti del Consorzio per un totale complessivo di circa euro 12,7 milioni;

Di conferire specifico mandato al Presidente e al Direttore di procedere ad ogni necessario adempimento, sia nei confronti di ARERA che nei confronti dei Comuni Consorziati, conferendo loro disgiuntamente ogni potere al riguardo, conferendo altresì loro i poteri di procedere ad eventuali integrazioni, modifiche o riclassificazioni dei dati eventualmente richiesti da ARERA nella fase di comunicazione dei dati attraverso il portale e/o alla rettifica di eventuali errori materiali non significativi che si dovessero riscontrare nel percorso di approvazione da parte dei Comuni.

Successivamente, con distinta ed unanime votazione favorevole delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° c. del D. Lgs. 267/2000.

## PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO CISA 2021

### Relazione generale di accompagnamento al PEF

(contenente gli elementi di cui all'art. 6.2 lettera b della deliberazione ARERA 443/2019 e all'art. 18.2 dell'allegato a) alla medesima deliberazione)

#### PREMESSA

##### Quadro giuridico istituzionale

La presente relazione accompagna il PEF CISA 2021 destinato ai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale di riferimento CISA e, come tali, in esecuzione di quanto previsto dalla vigente normativa della Regione Piemonte, soggetti consorziati di CISA; pertanto, nel caso specifico di cui trattasi, i soggetti destinatari diretti del PEF, in quanto titolari della potestà tributaria relativa alla TARI, sono 38 Comuni consorziati CISA; CISA è pertanto un Consorzio congiuntamente controllato dai 38 Comuni in oggetto.

Attraverso tale rapporto di controllo congiunto le decisioni assunte da CISA sono determinate e condivise dai 38 Comuni consorziati, che sono anche, congiuntamente e singolarmente, i soggetti destinatari del PEF 2020; pertanto, poiché la situazione giuridico-normativa in essere, le modalità di organizzazione dei servizi, i costi dei medesimi, il percorso complessivo di formazione del PEF, e le significative innovazioni derivanti dall'avvio delle competenze ARERA sulla tematica, sono ampiamente conosciute e condivise con i Comuni consorziati, la presente relazione riporta i riferimenti al contesto complessivo in modo volutamente sintetico, al fine di concentrare l'attenzione sui punti concretamente rilevati del processo.

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, si fa espresso rimando, per la normativa nazionale, a quanto riportato dall'art. 1 Definizioni, dell'allegato A alla deliberazione 443/2019/R/RIF di ARERA, nel prosieguo "MTR"; per quanto riguarda la normativa regionale principalmente alla LR 24/2002 che, allo stato, nelle more dell'attuazione della recentissima legge 4/2021, anche tenuto conto dei diversi indirizzi espressi dall'attuale Amministrazione Regionale, deve intendersi norma di riferimento vigente in Regione Piemonte; peraltro la legge 4/2021 conferma la possibilità per gli attuali Consorzi di Bacino di mantenere le funzioni svolte in precedenza pur in un diverso quadro complessivo.

Per quanto riguarda gli obblighi specifici derivanti dall'entrata in vigore del MTR ARERA il riferimento principale è la delibera 443/2019/R/RIF e tutti gli atti e le norme alla stessa collegati, oltre alle deliberazioni e altri provvedimenti successivamente assunti fino alla data odierna.

In particolare:

CISA è un Consorzio di Bacino costituito ai sensi della legge Regione Piemonte 24/2002; ai sensi dell'art 9 comma 3 della medesima, i Comuni consorziati assicurano, obbligatoriamente in forma associata attraverso CISA, l'organizzazione e la gestione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Il vigente contratto di servizio esistente fra i Comuni consorziati e CISA (oltre a SIA, società in house dei medesimi Comuni) conferma e qualifica nel dettaglio quanto previsto al precedente punto;

CISA pertanto riveste allo stesso tempo, come espressamente previsto dalla citata norma regionale, la qualifica di:

- Gestore del servizio di gestione integrata dei RU, che deve pertanto provvedere, come previsto dall'art. 8 del DPR 158/99 – in piena continuità con i passati esercizi - e dal MTR, alla redazione e invio all'Ente Territorialmente competente – secondo la definizione data dal MTR – del proprio PEF;
- Ente territorialmente competente, che deve pertanto provvedere alla richiesta dati agli altri soggetti che contribuiscono alla formazione del PEF, alla validazione complessiva dello stesso, per quanto di

competenza, all'invio ai Comuni nel rispetto di quanto previsto dal DPR 158/99 e all'ARERA secondo quanto previsto dal MTR.

Principali elementi gestionali ed economico-finanziari e modalità di organizzazione del servizio di gestione integrata dei RU sull'ambito CISA.

Il bacino di riferimento CISA è formato dai 38 Comuni di seguito elencati

A	B	C	D	E
COMUNI SOCI	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
ALA DI STURA	465	456	454	455
BALANGERO	3177	3173	3163	3140
BALME	110	111	110	113
BARBANIA	1591	1582	1604	1613
CAFASSE	3427	3425	3417	3380
CANTOIRA	563	562	576	586
CERES	1041	1036	1045	1034
CHIALAMBERTO	352	347	372	356
CIRIÉ*	18813	18639	18576	18485
COASSOLO	1527	1521	1503	1490
CORIO	3260	3250	3209	3186
FIANO	2698	2679	2667	2634
FRONT	1673	1670	1641	1671
GERMAGNANO	1203	1178	1167	1136
GIVOLETTO	3947	3953	3938	3958
GROSCAVALLO	204	204	201	196
GROSSO	1026	1032	1022	1000
LA CASSA	1806	1825	1803	1796
LANZO	5079	5011	5015	4998
LEMIE	195	189	207	176
MATHI	3959	3958	3903	3910
MEZZENILE	789	809	798	765
MONASTERO DI LANZO	348	354	346	335
NOLE	6861	6895	6817	6812
PESSINETTO	600	619	618	618
ROBASSOMERO	3093	3099	3066	3066
ROCCA C.SE	1753	1735	1721	1717
S.CARLO C.SE	4011	3996	4072	4026
S.FRANCESCO AL CAMPO	4963	4962	4908	4885
S.MAURIZIO C.SE	10312	10312	10314	10305
TRAVES	518	529	524	526
USSEGLIO	205	199	199	200
VAL DELLA TORRE	3854	3893	3922	3963
VALLO	757	769	784	792
VARISELLA	815	825	829	835
VAUDA C.SE	1461	1444	1447	1449
VILLANOVA C.SE	1217	1221	1225	1227
VIU*	1050	1049	1019	1025
<b>totale</b>	<b>98.723</b>	<b>98.501</b>	<b>98.202</b>	<b>97.859</b>

Gli abitanti serviti sono **97.859** (al 31/12/2019), il costo complessivo come risultante dal PEF 2021 (Iva compresa) ammonta ad euro 12.76.307 e i rifiuti URBANI complessivamente prodotti ammontano a **45.469,26** tonnellate con percentuale differenziata pari al **67,7%** (metodo normalizzato Regione Piemonte); pertanto risultano i seguenti costi medi:

- Euro/abitante medio **130 (costi dei comuni e iva compresa)**
- Euro/tonn media **280 (costi dei comuni e iva compresa)**

CISA si colloca pertanto ampiamente al di sotto dei valori di riferimento (**costo medio di settore risultante dal rapporto rifiuti urbani ISPRA 2019**) pari rispettivamente a **154,47 euro/abitante** (nord Italia) e **309,50 euro /tonnellata** (nord Italia). Il dato ISPRA 2020 non è ancora disponibile, sono stati quindi mantenuti i confronti sul 2019, tranne che per il costo del PEF, per il quale è stato inserito il dato 2021.

Il servizio di gestione integrata dei RU nell'ambito di riferimento CISA (bacino 17 A) per l'esercizio 2021 è organizzato come segue, per i principali componenti del sistema complessivo:

Per quanto concerne i **servizi di raccolta** nel bacino 17 A, nel quale Il Consorzio CISA è il soggetto che coordina l'intero ciclo dei rifiuti per conto dei 38 Comuni Consorziati, essi sono stati affidati, mediante appositi bandi di gara, ad operatori privati (in 36 comuni), mentre nei restanti 2 comuni sono stati affidati alla società in house SIA S.r.l.; nel corso del 2021 è previsto, in base agli indirizzi già espressi dall'Assemblea consortile, l'affidamento di tutti i servizi di raccolta in house alla società SIA SRL, con obiettivo di sostanziale mantenimento dei costi attuali; In particolare, il servizio è attualmente organizzato secondo una modalità di raccolta "porta a porta" in ben 22 comuni (per quanto concerne le frazioni organiche, gli imballaggi in plastica e metallo, carta e cartone, vetro e la frazione secca indifferenziata), mentre nei restanti 16 è prevista la modalità di "raccolta stradale" (medesime frazioni). Ad integrazione dei servizi di raccolta svolti nelle modalità porta a porta o stradale, sono state implementate, nel territorio CISA, ben 10 eco-stazioni, attualmente di proprietà della società in House Sia S.r.l., la quale risulta essere anche proprietaria della discarica per rifiuti non pericolosi di Grosso. In particolare, SIA S.r.l. fornisce i seguenti servizi:

- **Gestione dell'Impianto di discarica di Grosso** – località Vauda Grande a supporto del ciclo integrato dei rifiuti non pericolosi (affidamento da parte di ATO-R torinese)
- **Gestione dei Centri di Raccolta del territorio** (affidamento da parte del Consorzio CISA)
- **Servizi complementari alla raccolta** (affidamento da parte del Consorzio CISA), tra cui servizi di distribuzione calendari e attrezzature, movimentazione, manutenzione e di lavaggio dei cassonetti, raccolta ingombranti; raccolta differenziata dei farmaci scaduti; raccolta differenziata delle pile esauste; raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati; raccolta e smaltimento delle carogne e carcasse animali, nonché il servizio di trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.
- **Gestione Tariffa Rifiuti** (affidamenti da parte di alcuni Comuni e/o delle Unioni dei Comuni) per quanto concerne attività di rendicontazione dei pagamenti, bollettazione e servizi informativi all'utenza (servizio di sportello on site e di front office presso la sede di Cirié, oltre ad un servizio di call center inbound dedicato).
- **Servizi Generali per il Consorzio CISA** (secondo apposito contratto di servizio)
- **Attivazione della tariffa puntuale (affidato dal consorzio CISA):** Per l'esercizio 2021 CISA ha continuato l'implementazione dell'attivazione in altri Comuni di un sistema di tariffazione puntuale; l'Assemblea di CISA ha anche scelto la forma organizzativa della gestione in house quale modalità ritenuta migliore; procederà pertanto, salvo diversa determinazione, all'affidamento progressivo dei servizi di raccolta con tale modalità alla società SIA srl, già affidataria dei servizi nei Comuni di Cirié e San Francesco.

Per quanto riguarda gli elementi economico-patrimoniali connessi alla gestione del servizio integrato, si evidenzia quanto segue:

- Gli investimenti necessari in impianti, strutture, mezzi o altro sono effettuati direttamente dai soggetti affidatari, privati o pubblici che siano; CISA pertanto non ha capitale investito in immobilizzazioni, ma esclusivamente in capitale circolante; l'ammortamento degli investimenti in capitale fisso i rischi connessi e la consequenziale remunerazione stanno quindi in capo ai soggetti medesimi e non a CISA;
- Il vigente contratto di servizio fra CISA e i Comuni (e SIA S.r.l., per quanto di competenza) prevede che tutti i rapporti economici inerenti alla gestione del servizio integrato di gestione dei RU siano centralizzati su CISA che provvede all'unitario riaddebito ai Comuni consorziati, con specifica fatturazione assoggettata ad IVA, che diventa un costo per il Comune ricevente;

- I comuni consorziati sono gli unici titolari delle competenze per quanto riguarda la gestione della TARI, per legge tributo locale; quindi i costi connessi a tale funzione – tranne alcuni elementi di carattere informativo all’utenza connessi allo svolgimento del servizio, garantiti da CISA a mezzo di propri sportelli, sito internet e numero verde, anche a mezzo delle prestazioni fornite da SIA S.r.l sono di esclusiva competenza dei Comuni consorziati, in particolare per quanto riguarda gli importi per inesigibilità dei crediti derivanti dall’incasso della TARI.

## **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

### *Elementi generali*

CISA ha provveduto alla predisposizione ed approvazione del PEF quale GESTORE (ex art. 8 DPR 158/99) secondo la metodologia e con le procedure e le modalità definite dalla delibera ARERA 443/2019/R/RIF, in accordo con i Comuni Consorziati in Assemblea e in stretta aderenza e coincidenza con i documenti programmatici previsti dalla legge e dallo Statuto (Bilancio di previsione economico annuale e pluriennale); su tale PEF il legale rappresentante di CISA ha rilasciato la dichiarazione di veridicità e corrispondenza dei dati di cui all’art 6.2 comma 1 punto a) della delibera ARERA 443/2019/R/RIF;

CISA, svolgendo altresì la funzione di Ente Territorialmente competente, ha richiesto agli altri soggetti svolgenti attività inerenti l’ambito di riferimento e il perimetro del servizio riconosciuto dalla deliberazione ARERA non già comprese nel PEF del GESTORE, e cioè, nel caso di specie, esclusivamente ai Comuni Consorziati i costi dei medesimi per le attività di competenza, al fine dell’inserimento di tali valori nel PEF complessivo dell’Ente territorialmente competente; ciascun legale rappresentante dei Comuni ha rilasciato la dichiarazione di veridicità e corrispondenza dei dati di cui all’art 6.2 comma 1 punto a) della delibera ARERA 443/2019/R/RIF relativamente ai costi di competenza di ciascun Comune;

Come previsto dall’art. 6 della delibera ARERA 443/2019/R/RIF CISA ha provveduto alla diretta validazione del PEF del GESTORE (CISA stesso) in quanto derivante da dati e fonti contabili nella propria completa disponibilità e da documenti (in particolare bilanci consuntivi 2018 e 2019) soggetti ad approvazione e controllo da parte degli Organi Istituzionali di CISA medesimo, e dai medesimi regolarmente approvati; CISA – anche tenuto conto di quanto specificato da ARERA nella Delibera 03 marzo 2020 57/2020/R/rif - ha ritenuto di non usufruire della facoltà di affidare a soggetto terzo l’operazione di validazione, non sussistendone la necessità, anche in un’ottica complessiva di contenimento dei costi finali all’utenza;

Come previsto dall’art. 19 del MTR (allegato a alla delibera 443/2019/R/RIF) CISA, in qualità di Ente Territorialmente competente ha inoltre provveduto:

- Alla verifica ivi prevista per quanto riguarda il PEF del GESTORE, anche tenuto conto dei rapporti di stretta coincidenza fra PEF e Bilancio di previsione 2021 CISA, che attesta la sussistenza dei requisiti di equilibrio economico-finanziario del gestore medesimo;
- Alla verifica della corretta procedura di trasmissione dei dati richiesti e della presenza dell’attestazione di veridicità dei medesimi da parte di ciascun Comune, prendendo atto degli stessi ed inserendoli nel PEF complessivo quale Ente territorialmente competente;

### *Elementi specifici*

#### PEF del gestore CISA

CISA, in qualità di soggetto gestore, ha provveduto all’elaborazione del proprio PEF sia con riferimento all’esercizio 2021 sia con riferimento agli eventuali conguagli applicabili sugli esercizi 2019 e 2020, secondo la metodologia prevista dal MTR.

In entrambi i casi (PEF 2021 e PEF 2019/2020 per eventuali conguagli) l'importo risultante dal PEF, elaborato in base a metodologia MTR, soprattutto per effetto dell'applicazione dell'effetto combinato:

- del fatto che il bilancio del gestore CISA (Azienda Speciale Consortile) garantisce il pareggio del conto economico ma non si pone obiettivi di profitto, proprio per la natura giuridica dello stesso, e tali risultati sono stati assicurati negli esercizi in questione;
- dei coefficienti di inflazione riconosciuti dal MTR, rispetto ai dati contabili dell'anno di riferimento (2019 per 2021 e 2018 per conguagli 2019);
- della remunerazione del capitale investito, limitata al capitale circolante, in assenza di investimenti fissi da parte di CISA, ma comunque determinante un importo incrementale significativo;
- del fattore di sharing con il gestore dei proventi derivanti da accordi con consorzi di filiera che il MTR ammette nella misura minima pari a  $0,30 \times 1,1$  e quindi 0,33, a fronte di un fattore attualmente già riconosciuto dal gestore ai Comuni consorziati sostanzialmente pari a 1 (cioè quindi con fattore di sharing per il gestore pari a zero, essendo il Gestore anche Ente Territorialmente Competente e non necessitando quindi di "incentivazione economica" alla valorizzazione dei rifiuti)

risulta significativamente superiore (per importi intorno ai 250/300 mila euro per annualità) all'importo risultante dai costi effettivamente previsti dal gestore CISA per l'esercizio 2021, e ai valori dei PEF approvati ed applicati per gli esercizi 2019 e 2020, ai sensi della vigente regolamentazione contrattuale dei rapporti fra CISA e i Comuni consorziati, per effetto delle efficienze raggiunte nel tempo.

Quindi l'importo dei PEF del gestore redatti con la metodologia MTR risulta per tutte le annualità superiore sia agli importi del PEF già approvato per gli esercizi 2019 e 2020 (quindi senza necessità di conguagli) sia per il PEF elaborato in aderenza al bilancio preventivo di CISA per l'esercizio 2021.

Tali importi, sia per il PEF 2021 che per gli eventuali conguagli sugli esercizi 2019 e 2010, come espressamente indicato dall'art. 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF, costituiscono valori massimi che non possono essere superati, ma è consentita la possibilità di applicazione di valori inferiori, nell'interesse finale dei Comuni consorziati e dell'utenza servita;

CISA, in qualità di GESTORE, avendo verificato anche quale Ente territorialmente competente, la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione, anche a mezzo dell'approvazione dei propri documenti consuntivi e programmatici (bilancio consuntivo 2019, preventivo 2020 e 2021), ha scelto, previa conferma di tale indirizzo della propria Assemblea di approvazione del bilancio di previsione 2021, all'Organo Amministrativo:

- di applicare i valori inferiori come risultanti dal bilancio di previsione 2020 di CISA, verificata, appunto, la sussistenza delle condizioni di equilibrio economico e finanziario con riferimento all'esercizio 2021, fatti salvi elementi straordinari e attualmente non prevedibili che potranno eventualmente determinare variazioni nella previsione, anche alla luce degli effetti della pandemia COVID 19 in corso e che potranno essere oggetto di specifici atti da assumere da parte dell'Assemblea di CISA,
- di non prevedere, in base alle medesime considerazioni, alcun conguaglio per gli esercizi 2019 e 2020;
- di non prevedere costi aggiuntivi rilevanti e tali da essere assorbiti da altre eventuali economie di gestione e quindi da considerare in modo specifico nel PEF 2021 in dipendenza dell'emergenza COVID;
- di demandare ai singoli Comuni, in fase di definizione delle tariffe finali all'utenza, le modalità di applicazione delle eventuali riduzioni alle utenze previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF e delle relative modalità di copertura finanziaria.

- Per quanto concerne infine gli schemi da utilizzare come da determinazioni ARERA per l'anno 2021 gli stessi presentano alcune differenze /o aggiunte rispetto al 2020, di seguito esplicitate in modo da fornire adeguato riferimento e collegamento fra i dati esposti:

RIGA AGGIUNTA:

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF

Lo schema per il 2021 prevede l'espressa indicazione delle "detrazioni" previste dal citato comma 4.5. della deliberazione 443/2019/R/RIF, cioè applicazione di un valore inferiore rispetto a quello teoricamente derivante dall'applicazione della metodologia MTR, ove sussista il requisito dell'equilibrio economico-finanziario del gestore come verificato dall'Ente Territorialmente competente.

Ora, nel caso specifico di CISA tale fattispecie (come già nel 2020) risulta integrata e il Consorzio, verificata la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario del gestore, ha determinato di utilizzarla anche per il 2021; tenuto conto che la riga aggiunta viene inserita solo a livello di totale, trattandosi appunto di un importo complessivo e non determinabile per singola voce di PEF, e che concerne esclusivamente il PEF del gestore, di seguito vengono riportati direttamente gli importi specificamente afferenti tale partita:

TOTALE COMPLESSIVO PEF DETERMINATO IN BASE A CALCOLO MTR PER GESTORE	euro	11.146.213
DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF	euro	278.057
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ TOTALE COMPLESSIVO EFFETTIVO PEF GESTORE	euro	10.868.156

Quindi, al fine di fornire tutti i dati necessari viene evidenziato che la detrazione di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019 ammonta per l'esercizio 2021 ad euro 278.057 e che pertanto il PEF del gestore rileverà un totale pari ad euro 10.868.156 da sommare ai costi dei Comuni per ottenere il PEF complessivo; la tabella allegata alla presente relazione conterrà pertanto il dato di euro 10.868.156 (senza indicazione della "detrazione" non essendo tecnicamente possibile procedere diversamente). Analogamente per quanto riguarda i PEF di ciascun singolo Comune.

Per quanto concerne infine la variazione del costo totale del PEF 2021 rispetto al PEF 2020 si registra una sostanziale stabilità (lieve riduzione per circa 3 mila euro).

Il Presidente CISA

Mario Burocco

*Allegati*

- 1) *PEF dell'Ente Territoriale Competente 2021 (PEF GESTORE + COSTI SINGOLI COMUNI) complessivo e ripartito per singolo comune*

PEF BACINO CISA - METODO MTR	TIPO INPUT	TOTALE 2021	di cui GESTORE	di cui COMUNI
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	1.350.315	1.329.057	21.258
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	1.576.000	1.576.000	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	695.344	695.344	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	4.505.585	4.494.323	11.262
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	1.000	-	1.000
Fattore di Sharing – b	E	1	1	1
<b>Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)</b>	C	1.000	-	1.000
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G	1.208.426	1.208.426	-
Fattore di Sharing – b(1+w)	E	1	1	1
<b>Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI/ dopo sharing – b(1+w)AR<sub>CONAI</sub></b>	C	1.208.426	1.208.426	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>	G	-	-	-
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	C	-	-	-
Rateizzazione r	E	-	-	-
<b>Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC<sub>TV</sub>r</b>	C	-	-	-
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G	688.630	688.630	-
<b>ΣTV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	C	7.606.448	7.574.928	31.520
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	785.246	633.082	152.165
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	884.016	94.121	789.895
Costi generali di gestione - CGG	G	1.032.940	964.128	68.811
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	449.149	-	449.149
Altri costi - COal	G	1.305.032	1.291.023	14.009
Costi comuni – CC	G	3.671.136	2.349.272	1.321.865
Ammortamenti - Amm	G	21.476	11.450	9.986
Accantonamenti - Acc	G	302.932	-	302.932
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di aff	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>IC</sub>	G	-	-	-
Costi di uso del capitale – CK	G	324.408	11.490	312.918
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>	G	-	-	-
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	C	-	-	-
Rateizzazione r	E	-	-	-
<b>Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC<sub>TF</sub>r</b>	C	-	-	-
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G	339.068	299.384	39.684
<b>ΣTF, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	C	5.119.859	3.293.228	1.826.631
<b>ΣTV = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub></b>	C	12.726.307	10.868.156	1.858.151

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

BUROCCO Mario  
f.to digitalmente



IL SEGRETARIO CONSORZIALE

BOSSA Matteo  
f.to digitalmente

Ciriè li, \_\_\_\_\_ - **3 APR 2021**

La presente deliberazione viene affissa  
in data odierna all'Albo Pretorio Comunale  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124,  
comma1 del T.U.267/2000)

Il Segretario

DEVECCHI Paolo  
f.to digitalmente

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Ciriè, per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ - **3 APR 2021** \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

DEVECCHI Paolo  
f.to digitalmente

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ciriè, per 10 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

**DIVENUTA ESECUTIVA IL**

18.03.2021

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

BOSSA Matteo  
f.to digitalmente



PEF ANNO 2021 MTR ARERA - FIANO	ENTE	COMPLESSIVO 2021	COSTI CISA 2021	COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE 2021
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	24.660,89	24.660,89	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	44.116,11	44.116,11	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	17.002,00	17.002,00	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	117.813,65	117.813,65	-
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	-	-	-
Fattore di Sharing – b	E	1	1,00	1,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	C	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G	26.455,00	26.455,00	-
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	1	1,00	1,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω) AR <sub>CONAI</sub>	C	26.455,00	26.455,00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>	G	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+Y)	C	-	-	-
Rateizzazione r	E	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+Y) RC <sub>TV</sub> /r	C	-	-	-
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G	17.713,76	17.713,76	-
<b>Σ TF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>€ 194.851,41</b>	<b>194.851,41</b>	<b>-</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	1.276,84	1.276,84	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	18.000,00	-	18.000,00
Costi generali di gestione - CGG	G	32.450,75	25.950,75	6.500,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	8.200,00	-	8.200,00
Altri costi - COal	G	31.376,38	31.376,38	-
Costi comuni – CC	G	90.027,13	57.327,13	32.700,00
Ammortamenti - Amm	G	-	-	-
Accantonamenti - Acc	G	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>IG</sub>	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale – CK	G	-	-	-
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>	G	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+Y)	C	-	-	-
Rateizzazione r	E	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+Y)RC <sub>TF</sub> /r	C	-	-	-
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G	5.860,40	5.860,40	-
<b>Σ TF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>€ 97.164,37</b>	<b>64.464,37</b>	<b>32.700,00</b>
<b>Σ TF<sub>a</sub> + Σ TF<sub>a</sub></b>	<b>C</b>	<b>€ 292.015,78</b>	<b>259.315,78</b>	<b>32.700,00</b>

QUANTITA' DI RIFUTI ANNO 2020			
	Kg.		
Organico	158.830		
Verde	65.853		
Compostaggio	19.380		
Carta e cartone	131.438		
Carta assimilati	--		
Metallo	10.475		
Plastica	1.692		
Plastica + Mmetallo	60.945		
Legno	54.799		
Tessili	7.950		
Vetro - metallo	112.880		
RAEE	15.987		
Ingombranti	94.546	734.775	63,377%
Inerti	43.494		
RUP + altre	5.958		
Pile	37		
Farmaci	92		
Olio esausto	616		
Toner e cartucce	--		
Vernici di scarto	2.607		
Imballaggi sostanze pericolose	486		
Accumulatori al piombo	363		
Pneumatici	1.757		
Spazzamento	--	55.410	4,779%
RSU + RSA + CIMITERO + SPAZZAMENTO	369.190	369.190	31,844%
<b>TOTALE RIFIUTI</b>		<b>1.159.375</b>	

Descrizione	% nucleo	% superficie	Dati di base		Non soggette		Dati da utilizzare		Riduz. > 65 anni		Riduz. COMPOST >65 anni		Riduz. COMPOST	
			n.	mq.	n.	mq.	n.	mq.	n.	mq.	n.	mq.	n.	mq.
100 Utenza domestica			1.287	229.142,45	28	3.997,00	1.259	225.145,45	93	13.982,70	13	2.252,00	75	13.886,40
n. 1 componente	28,5147%	24,3615%	367	56.143,87	8	1.295,00	359	54.848,87	93	13.982,70	13	2.252,00	6	1.094,00
n. 2 componenti	31,2153%	30,7684%	403	70.163,60	10	890,00	393	69.273,60					38	6.781,46
n. 3 componenti	20,0953%	19,4817%	259	44.570,24	6	708,00	253	43.862,24					18	3.685,31
n. 4 componenti	13,5028%	14,3054%	172	32.613,94	2	406,00	170	32.207,94					9	1.606,63
n. 5 componenti	3,6537%	4,4489%	47	10.184,40	1	168,00	46	10.016,40					3	359,00
n. 6 componenti	3,0183%	6,6341%	39	15.466,40	1	530,00	38	14.936,40					1	360,00
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni...			10	6.845,00	4	3.410,00	6	3.435,00						
102 Campeggi, distributori di carburanti			4	1.079,00	--	--	4	1.079,00						
103 Stabilimenti balneari			--	--	--	--	--	--						
104 Esposizioni, autosaloni			1	243,00	--	--	1	243,00						
105 Alberghi con ristorante			--	--	--	--	--	--						
106 Alberghi senza ristorante			--	--	--	--	--	--						
107 Case di cura e di riposo			--	--	--	--	--	--						
108 Uffici, agenzie, studi professionali			31	2.787,20	7	1.285,00	24	1.502,20						
109 Banche e istituti di credito			2	246,00	1	167,00	1	79,00						
110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria...			8	749,12	1	65,00	7	684,12						
111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze			4	502,00	1	120,00	3	382,00						
112 Attività artigianali botteghe (falegname, idraulico...			12	959,00	2	130,00	10	829,00						
113 Carrozzeria, officina, elettrauto			--	--	--	--	--	--						
114 Attività industriali con capannoni di produzione			9	6.739,00	6	6.239,00	3	500,00						
115 Attività artigianali di produzione beni			13	3.069,36	6	1.938,00	7	1.131,36						
116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie			11	2.113,00	2	234,00	9	1.879,00						
117 Bar, caffè, pasticceria			4	610,00	--	--	4	610,00						
118 Supermercato, pane e pasta, macelleria...			4	340,00	1	101,00	3	239,00						
119 Plurilicenze alimentari e/o miste			2	251,00	1	36,00	1	215,00						
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante			2	115,00	--	--	2	115,00						
<b>TOTALI</b>			<b>1.404</b>	<b>255.790,13</b>	<b>60</b>	<b>17.722,00</b>	<b>1.344</b>	<b>238.068,13</b>	<b>93</b>	<b>13.982,70</b>	<b>13</b>	<b>2.252,00</b>	<b>75</b>	<b>13.886,40</b>
<i>di cui</i> Utenze domestiche			1.287	229.142,45	28	3.997,00	1.259	225.145,45	93	13.982,70	13	2.252,00	75	13.886,40
Utenze non domestiche			117	26.647,68	32	13.725,00	85	12.922,68						

## 1) DEFINIZIONI

Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

**Tariffa di riferimento a regime:** deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

In ciascun anno (a), il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$$

dove:

- $\sum TVa$  è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;
- $\sum TFa$  è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a \text{ exp} - b(ARa) - b(1 + \omega a)ARCONAI,a + (1 + \gamma a) RCTV,a/r$$

dove:

- $CRTa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTSa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTRa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CRDa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $COITV,a \text{ exp}$  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $ARa$  è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- $b$  è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,3, 0,6]$ ;
- $ARCONAI,a$  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega a)$  è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  $\omega a$  è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma 1,a$  e  $\gamma 2,a$  di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19;  $\omega a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1, 0,4]$ ;

- $RCTV, a$  è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$  è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF, a \exp + (1 + \gamma a) RCTF, a/r$$

dove:

- $CSLa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui al all'Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CCa$  sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CKa$  sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $COITF, a \exp$  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $RCTF, a$  è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$  è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

## 2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

### QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 1.159.375,00

### 2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE	1.344	% Calcolata	% Corretta
Numero UtENZE domestiche	1.259	<b>93,68</b>	
Numero UtENZE non domestiche	85	<b>6,32</b>	

### 2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

#### Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.

Cod	Attività produttive	gg	Kd min	Kd max	Kd utilizzato	Superficie totale	Q.tà stimata rifiuti
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	365	2,60	4,20	4,20	3.435,00	14.427,00
102	Campeggi, distributori carburanti	365	5,51	6,55	4,00	1.079,00	4.316,00
103	Stabilimenti balneari	365	3,11	5,20	5,20	0,00	0,00
104	Esposizioni, autosaloni	365	2,50	3,55	3,55	243,00	862,65
105	Alberghi con ristorante	365	8,79	10,93	10,93	0,00	0,00
106	Alberghi senza ristorante	365	6,55	7,49	7,49	0,00	0,00
107	Case di cura e riposo	365	7,82	8,19	8,19	0,00	0,00
108	Uffici, agenzie, studi professionali	365	8,21	9,30	10,00	1.502,20	15.022,00
109	Banche ed istituti di credito	365	4,50	4,78	4,78	79,00	377,62
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	365	7,11	9,12	9,12	684,12	6.239,17
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	365	8,80	12,45	11,00	382,00	4.202,00
112	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	365	5,90	8,50	8,50	829,00	7.046,50
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	365	7,55	9,48	9,48	0,00	0,00
114	Attività industriali con capannoni di produzione	365	3,50	7,50	7,50	500,00	3.750,00
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	365	4,50	8,92	8,00	1.131,36	9.050,88
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	365	39,67	60,88	28,00	1.879,00	52.612,00
117	Bar, caffè, pasticceria	365	29,82	51,47	22,00	610,00	13.420,00
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	365	14,43	19,55	15,00	239,00	3.585,00
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	365	12,59	21,41	15,00	215,00	3.225,00
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	365	49,72	85,60	30,00	115,00	3.450,00
121	Discoteche, night club	365	8,56	13,45	13,45	0,00	0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: **141.585,82**

Aumento UtENZE Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi **Irnd** (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

$Irnd = \text{Somatoria Stot} * Kc / \text{Qtot.rifiuti} * 100$

**141.585,82 / 1.159.375,00 \* 100 =**

% Calcolata

% Corretta

**12,21**

## **2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE**

Totale rifiuti prodotti (Kg)	1.159.375,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)	<b>141.585,82</b>
QTA rifiuti DOMESTICI (kg)	<b>1.017.789,18</b>

### 3) COSTI

#### *Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile*

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

<b>COSTI FISSI</b>	Imponibile	Iva
CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio	1.276,84	127,68
CC: costi comuni	90.027,13	5.732,72
CK: costi di capitale	0,00	0,00
COI: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
RC: componente a conguaglio	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Fissa)		-0,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		22.483,41
<b>TOTALE COSTI FISSI</b>		<b>119.647,78</b>

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

<b>COSTI VARIABILI</b>	Imponibile	Iva
CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	24.660,89	2.466,09
CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani	44.116,11	4.411,61
CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani	17.002,00	1.700,20
CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	117.813,65	11.781,36
COI: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti	1.000,00	100,00
ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	25.455,00	2.545,50
RC: componente a conguaglio	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Variabile)		-0,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		-22.483,41
<b>TOTALE COSTI VARIABILI</b>		<b>172.368,00</b>

### **TOTALE COSTI**

(Costi Fissi + Costi Variabili)

**292.015,78**

### 3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

#### RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti

<b>TOTALE COSTI FISSI</b>	<b>119.647,78</b>	<b>% Calcolata</b>	<b>% Corretta</b>
<b>Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche</b>	<b>112.086,04</b>	<b>93,68</b>	
<b>Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche</b>	<b>7.561,74</b>	<b>6,32</b>	

#### RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

<b>TOTALE COSTI VARIABILI</b>	<b>172.368,00</b>	<b>% Calcolata</b>	<b>% Corretta</b>
<b>Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche</b>	<b>151.321,87</b>	<b>87,79</b>	
<b>Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche</b>	<b>21.046,13</b>	<b>12,21</b>	

## 4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

### UTENZA DOMESTICA

► **PARTE FISSA** e' calcolata dalla superficie \* correttivo n. componenti nucleo)

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeff. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

### UTENZA NON DOMESTICA

► **PARTE FISSA** La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m<sup>2</sup> che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

## 5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

### 5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione	% Riduzione Parte Fissa	% Riduzione Parte Variabile
Riduzione persone anziane sole > 65 anni	30,00	30,00
Riduzione per COMPOST	10,00	10,00
Riduzione per COMPOST persone anziane sole > 65 anni	40,00	40,00

### 5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Utenze con riduzione (p.variabile)
Utenza domestica (1 componente)	Riduzione persone anziane sole > 65 anni	13.982,70	93
	Riduzione per COMPOST	1.094,00	6
	Riduzione per COMPOST persone anziane sole > 65 anni	2.252,00	13
Utenza domestica (2 componenti)	Riduzione per COMPOST	6.781,46	38
Utenza domestica (3 componenti)	Riduzione per COMPOST	3.685,31	18
Utenza domestica (4 componenti)	Riduzione per COMPOST	1.603,63	9
Utenza domestica (5 componenti)	Riduzione per COMPOST	359,00	3
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	Riduzione per COMPOST	360,00	1

### 5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Superfici con riduzione (p.variabile)
-----------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------

#### 5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Utenze	Superfici ridotte	Utenze ridotte
Utenza domestica (1 componente)	54.848,87	359	49.643,86	325,30
Utenza domestica (2 componenti)	69.273,60	393	68.595,45	389,20
Utenza domestica (3 componenti)	43.862,24	253	43.493,71	251,20
Utenza domestica (4 componenti)	32.207,94	170	32.047,58	169,10
Utenza domestica (5 componenti)	10.016,40	46	9.980,50	45,70
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	14.936,40	38	14.900,40	37,90

#### 5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Sup.ridotte (parte fissa)	Sup.ridotte (p.variabibile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3.435,00	3.435,00	3.435,00
102-Campeggi, distributori carburanti	1.079,00	1.079,00	1.079,00
103-Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	243,00	243,00	243,00
105-Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
106-Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
107-Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1.502,20	1.502,20	1.502,20
109-Banche ed istituti di credito	79,00	79,00	79,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	684,12	684,12	684,12
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	382,00	382,00	382,00
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	829,00	829,00	829,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	500,00	500,00	500,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1.131,36	1.131,36	1.131,36
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1.879,00	1.879,00	1.879,00
117-Bar, caffè, pasticceria	610,00	610,00	610,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	239,00	239,00	239,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	215,00	215,00	215,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	115,00	115,00	115,00
121-Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00

## 6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

### 6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie \* correttivo dato da n.componenti nucleo)

#### Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

**Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente**

### UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	49.643,86	0,84	0,84	41.700,84	0,41879	20.790,35
Utenza domestica (2 componenti)	68.595,45	0,98	0,98	67.223,54	0,48859	33.515,05
Utenza domestica (3 componenti)	43.493,71	1,08	1,08	46.973,21	0,53844	23.418,75
Utenza domestica (4 componenti)	32.047,58	1,16	1,16	37.175,19	0,57833	18.534,08
Utenza domestica (5 componenti)	9.980,50	1,24	1,24	12.375,82	0,61821	6.170,04
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	14.900,40	1,30	1,30	19.370,52	0,64813	9.657,40
				<b>224.819,12</b>		<b>112.085,67</b>

**e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :**

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)				<b>Quf (Euro/m2)</b>
<b>112.086,04</b>	<b>/</b>	<b>224.819,12</b>	<b>=</b>	<b>0,49856</b>

## 6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S)=Q_{uv} * K_b * C_u$$

### Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \text{Somatoria di } ( N(n) * K_b(n) )$$

Categoria	Nuclei	Kb Min	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	325,30	0,60	1,00	1,00	325,30	62,25236	20.250,69
Utenza domestica (2 componenti)	389,20	1,40	1,80	1,80	700,56	112,05424	43.611,51
Utenza domestica (3 componenti)	251,20	1,80	2,30	2,30	577,76	143,18042	35.966,92
Utenza domestica (4 componenti)	169,10	2,20	3,00	3,00	507,30	186,75707	31.580,62
Utenza domestica (5 componenti)	45,70	2,90	3,60	3,60	164,52	224,10848	10.241,76
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	37,90	3,40	4,10	4,10	155,39	255,23466	9.673,39
					<b>2.430,83</b>		<b>151.324,89</b>

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rifiuti/somm.N.ut*Kb				Quv (Kg)
<b>1.017.789,18</b>	/	<b>2.430,83</b>	=	<b>418,70027</b>

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.				Cu (€/Kg)
<b>151.321,87</b>	/	<b>1.017.789,18</b>	=	<b>0,14868</b>

## 7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

### 7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per il Kc

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m<sup>2</sup> determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuibili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf = Ctapf / \text{SomatoriaSap} * Kcap$$

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m <sup>2</sup>	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,51	3.435,00	1.751,85	0,15065	517,48
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,80	1.079,00	863,20	0,23632	254,99
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,63	0,00	0,00	0,18610	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,43	243,00	104,49	0,12702	30,87
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,33	0,00	0,00	0,39288	0,00
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,91	0,00	0,00	0,26881	0,00
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	1,00	0,00	0,00	0,29540	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,13	1.502,20	1.697,49	0,33380	501,43
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,58	79,00	45,82	0,17133	13,54
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	1,11	684,12	759,37	0,32789	224,32
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,52	382,00	580,64	0,44901	171,52
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	1,04	829,00	862,16	0,30722	254,69
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,16	0,00	0,00	0,34266	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,91	500,00	455,00	0,26881	134,41
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	1,09	1.131,36	1.233,18	0,32199	364,29
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	6,20	1.879,00	11.649,80	1,83148	3.441,35
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	6,00	610,00	3.660,00	1,77240	1.081,16
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,38	239,00	568,82	0,70305	168,03
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,61	215,00	561,15	0,77099	165,76

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	7,00	115,00	805,00	2,06780	237,80
121-Discoteche, night club	1,04	1,64	1,64	0,00	0,00	0,48446	0,00
					<b>25.597,97</b>		<b>7.561,64</b>

**quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:**

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc				<b>Qapf (€/m<sup>2</sup>)</b>
<b>7.561,74</b>	/	<b>25.597,97</b>	=	<b>0,29540</b>

## 7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)  
 si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kd Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m <sup>2</sup>	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	4,20	3.435,00	14.427,00	0,62433	2.144,57
102-Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	4,00	1.079,00	4.316,00	0,59460	641,57
103-Stabilimenti balneari	3,11	5,20	5,20	0,00	0,00	0,77298	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	3,55	243,00	862,65	0,52771	128,23
105-Alberghi con ristorante	8,79	10,93	10,93	0,00	0,00	1,62474	0,00
106-Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	7,49	0,00	0,00	1,11339	0,00
107-Case di cura e riposo	7,82	8,19	8,19	0,00	0,00	1,21744	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	10,00	1.502,20	15.022,00	1,48650	2.233,02
109-Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,78	79,00	377,62	0,71055	56,13
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	9,12	684,12	6.239,17	1,35569	927,45
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	11,00	382,00	4.202,00	1,63515	624,63
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	8,50	829,00	7.046,50	1,26353	1.047,47
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	9,48	0,00	0,00	1,40920	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	7,50	500,00	3.750,00	1,11488	557,44
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	8,00	1.131,36	9.050,88	1,18920	1.345,41
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	28,00	1.879,00	52.612,00	4,16220	7.820,77
117-Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	22,00	610,00	13.420,00	3,27030	1.994,88
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	15,00	239,00	3.585,00	2,22975	532,91
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	15,00	215,00	3.225,00	2,22975	479,40
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	30,00	115,00	3.450,00	4,45950	512,84
121-Discoteche, night club	8,56	13,45	13,45	0,00	0,00	1,99934	0,00
					<b>141.585,82</b>		<b>21.046,72</b>

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.				CU (€/Kg)
<b>21.046,13</b>	<b>/</b>	<b>141.585,82</b>	<b>=</b>	<b>0,14865</b>

## 8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Ka</b>	<b>Quf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kb</b>	<b>Quv</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,49856	<b>0,41879</b>	1,00	418,70027	0,14868	<b>62,25236</b>
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,49856	<b>0,48859</b>	1,80	418,70027	0,14868	<b>112,05424</b>
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,49856	<b>0,53844</b>	2,30	418,70027	0,14868	<b>143,18042</b>
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,49856	<b>0,57833</b>	3,00	418,70027	0,14868	<b>186,75707</b>
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,49856	<b>0,61821</b>	3,60	418,70027	0,14868	<b>224,10848</b>
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,49856	<b>0,64813</b>	4,10	418,70027	0,14868	<b>255,23466</b>

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>Kc</b>	<b>Qapf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kd</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,29540	<b>0,15065</b>	4,20	0,14865	<b>0,62433</b>
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,29540	<b>0,23632</b>	4,00	0,14865	<b>0,59460</b>
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,29540	<b>0,18610</b>	5,20	0,14865	<b>0,77298</b>
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,29540	<b>0,12702</b>	3,55	0,14865	<b>0,52771</b>
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,29540	<b>0,39288</b>	10,93	0,14865	<b>1,62474</b>
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,29540	<b>0,26881</b>	7,49	0,14865	<b>1,11339</b>
107-Case di cura e riposo	1,00	0,29540	<b>0,29540</b>	8,19	0,14865	<b>1,21744</b>
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,29540	<b>0,33380</b>	10,00	0,14865	<b>1,48650</b>
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,29540	<b>0,17133</b>	4,78	0,14865	<b>0,71055</b>
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,29540	<b>0,32789</b>	9,12	0,14865	<b>1,35569</b>
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,29540	<b>0,44901</b>	11,00	0,14865	<b>1,63515</b>
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,29540	<b>0,30722</b>	8,50	0,14865	<b>1,26353</b>
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,29540	<b>0,34266</b>	9,48	0,14865	<b>1,40920</b>
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,29540	<b>0,26881</b>	7,50	0,14865	<b>1,11488</b>
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,29540	<b>0,32199</b>	8,00	0,14865	<b>1,18920</b>
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,20	0,29540	<b>1,83148</b>	28,00	0,14865	<b>4,16220</b>
117-Bar, caffè, pasticceria	6,00	0,29540	<b>1,77240</b>	22,00	0,14865	<b>3,27030</b>
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,29540	<b>0,70305</b>	15,00	0,14865	<b>2,22975</b>
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,29540	<b>0,77099</b>	15,00	0,14865	<b>2,22975</b>
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,00	0,29540	<b>2,06780</b>	30,00	0,14865	<b>4,45950</b>
121-Discoteche, night club	1,64	0,29540	<b>0,48446</b>	13,45	0,14865	<b>1,99934</b>

## 9) PIANO FINANZIARIO

<b>COSTI</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	112.086,04	151.321,87	263.407,91
ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.561,74	21.046,13	28.607,87
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>119.647,78</b>	<b>172.368,00</b>	<b>292.015,78</b>

<b>ENTRATE UTENZE DOMESTICHE</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	20.790,35	20.250,69	41.041,04
Utenza domestica (2 componenti)	33.515,05	43.611,51	77.126,56
Utenza domestica (3 componenti)	23.418,75	35.966,92	59.385,67
Utenza domestica (4 componenti)	18.534,08	31.580,62	50.114,70
Utenza domestica (5 componenti)	6.170,04	10.241,76	16.411,80
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	9.657,40	9.673,39	19.330,79
Totale	112.085,67	151.324,89	263.410,56

<b>ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	517,48	2.144,57	2.662,05
Campeggi, distributori carburanti	254,99	641,57	896,56
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	30,87	128,23	159,10
Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	501,43	2.233,02	2.734,45
Banche ed istituti di credito	13,54	56,13	69,67
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	224,32	927,45	1.151,77
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	171,52	624,63	796,15
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	254,69	1.047,47	1.302,16
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00
Attività industriali con capannoni di produzione	134,41	557,44	691,85
Attività artigianali di produzione beni specifici	364,29	1.345,41	1.709,70
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3.441,35	7.820,77	11.262,12
Bar, caffè, pasticceria	1.081,16	1.994,88	3.076,04
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	168,03	532,91	700,94
Plurilicenze alimentari e/o miste	165,76	479,40	645,16
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	237,80	512,84	750,64
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
Totale	7.561,64	21.046,72	28.608,36

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>119.647,31</b>	<b>172.371,61</b>	<b>292.018,92</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**COPERTURA COSTI: 100,00%**

## UTENZA DOMESTICA

### Coefficienti da utilizzarsi per il calcolo

**ka** - PARTE FISSA - Coefficiente di adattamento in base ai componenti

**kb** - PARTE VARIABILE - Coefficiente di produzione in base ai componenti

<i>Occupanti l'immobile</i>	<b>ka</b>	<b>€/mq.</b>	<b>kb</b>	<b>€</b>
n. 1 componente	0,84	<b>0,41879</b>	1,00	<b>62,25236</b>
n. 2 componenti	0,98	<b>0,48859</b>	1,80	<b>112,05424</b>
n. 3 componenti	1,08	<b>0,53844</b>	2,30	<b>143,18042</b>
n. 4 componenti	1,16	<b>0,57833</b>	3,00	<b>186,75707</b>
n. 5 componenti	1,24	<b>0,61821</b>	3,60	<b>224,10848</b>
n. 6 componenti e più	1,30	<b>0,64813</b>	4,10	<b>255,23466</b>

**0,49856 Quf** - PARTE FISSA - Quota unitaria €/mq

**418,70027 Quv** - PARTE VARIABILE - Quota unitaria di produzione in Kg

**0,14868 Cu** - PARTE VARIABILE - Costo unitario €/Kg

## UTENZA NON DOMESTICA

### Coefficienti da utilizzarsi per il calcolo

**kc** - PARTE FISSA - Coefficiente potenziale di produzione connesso al tipo di attività

**kd** - PARTE VARIABILE - Coefficiente di produzione in Kg./mq.

<i>Tipologia utenza non domestica</i>	<b>kc</b>	<b>kd</b>		<b>€/mq.</b>
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni...	0,51	4,20	(0,15065+0,62433)	<b>0,77498</b>
102 - Campeggi, distributori di carburanti	0,80	4,00	(0,23632+0,59460)	<b>0,83092</b>
103 - Stabilimenti balneari	0,63	5,20	(0,18610+0,77298)	<b>0,95908</b>
104 - Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	(0,12702+0,52771)	<b>0,65473</b>
105 - Alberghi con ristorante	1,33	10,93	(0,39288+1,62474)	<b>2,01763</b>
106 - Alberghi senza ristorante	0,91	7,49	(0,26881+1,11339)	<b>1,38220</b>
107 - Case di cura e di riposo	1,00	8,19	(0,29540+1,21744)	<b>1,51284</b>
108 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	10,00	(0,33380+1,48650)	<b>1,82030</b>
109 - Banche e istituti di credito	0,58	4,78	(0,17133+0,71055)	<b>0,88188</b>
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria...	1,11	9,12	(0,32789+1,35569)	<b>1,68358</b>
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	11,00	(0,44901+1,63515)	<b>2,08416</b>
112 - Attività artigianali botteghe ( falegname, idraulico...	1,04	8,50	(0,30722+1,26353)	<b>1,57074</b>
113 - Carrozzeria, officina, elettrauto	1,16	9,48	(0,34266+1,40920)	<b>1,75187</b>
114 - Attività industriali con capanoni di produzione	0,91	7,50	(0,26881+1,11488)	<b>1,38369</b>
115 - Attività artigianali di produzione beni	1,09	8,00	(0,32199+1,18920)	<b>1,51119</b>
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,20	28,00	(1,83148+4,16220)	<b>5,99368</b>
117 - Bar, caffè, pasticceria	6,00	22,00	(1,77240+3,27030)	<b>5,04270</b>
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria...	2,38	15,00	(0,70305+2,22975)	<b>2,93280</b>
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	15,00	(0,77099+2,22975)	<b>3,00074</b>
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,00	30,00	(2,06780+4,45950)	<b>6,52730</b>
121 - Discoteche	1,64	13,45	(0,48446+1,99934)	<b>2,48380</b>

**0,29540 Qapf** - PARTE FISSA - Quota unitaria €/mq

**0,14865 Cu** - PARTE VARIABILE - Costo unitario €/Kg

## Comune di FIANO FABBISOGNI STANDARD - Anno 2021

L'articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013 e s.m.i.) prevede che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard", si rende pertanto necessario confrontare le risultanze dei fabbisogni standard con il piano finanziario in fase di approvazione per l'anno 2021.

A tal fine il Mef - Dipartimento delle Finanze, in data 23 dicembre 2019, ha emanato l'aggiornamento per l'anno 2020 delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013" nelle quali ha chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio."

Le Linee guida di cui sopra sottolineano che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art.1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie" e confermano, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio.

Il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere quindi letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sulla cui base potrà intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati o in circostanze eccezionali che incidono in modo straordinario sulla gestione.

In linea con le nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con

L'aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2020 e approvato dalla CTFS in data 30 settembre 2020 viene quindi effettuato il confronto tra il Piano Finanziario redatto dal Consorzio Intercomunale Servizi per l'Ambiente (CISA) di Ciriè, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune di Fiano per la gestione dei rifiuti, con le risultanze dei fabbisogni standard al fine di valutare l'eventuale necessità di intraprendere iniziative volte a far convergere i costi effettivi dell'Ente con il valore di riferimento.

Il parametro di confronto del costo riportato nel piano finanziario è il costo standard di gestione di una tonnellata di rifiuti, ricavabile dal modello di stima dei fabbisogni sulla base delle variabili che alimentano lo stesso. Il costo standard nazionale di gestione di una tonnellata di rifiuti è pari ad € 130,4543. Quest'ultimo deve essere però rimodulato tenendo conto delle diverse variabili di contesto quali per esempio la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti di gestione dei rifiuti, nonché delle variabili relative alla forma di gestione, delle variabili territoriali e così via. Operazione che viene ben evidenziata nel prospetto di calcolo riportato in calce e che definisce in € 246,90 il costo standard unitario a tonnellata relativo ai parametri da utilizzare per il comune di Fiano.

Una volta determinato il costo standard unitario, si ricava il fabbisogno standard, procedendo alla moltiplicazione del costo unitario per la quantità di rifiuti previsti per l'anno 2021.

Sulla base dell'esempio di cui all'Allegato 2 delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n.443 e successive modificazioni" a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze, aggiornato con le variabili riferibili al Comune di Fiano, alcune delle quali ricavate dall'Allegato 3 delle stesse Linee guida si è determinato il costo standard complessivo in € 286.246,12.

Da quanto illustrato in precedenza si evince che il piano finanziario in fase di approvazione, quantificato in € 292.015,78, pur essendo leggermente superiore (+ 2,0156%) rispetto al costo standard complessivo determinato tenendo conto dei fabbisogni standard, si può comunque considerare in linea con le risultanze empiricamente individuate dalla procedura. Nel corso dei prossimi esercizi con ci si esimerà tuttavia dall'intraprendere a livello di gestione del CISA particolari iniziative o strategie di contenimento dei costi tali da ricondurli, per quanto possibile, all'interno degli standard previsti dall'articolo 1, comma 653, della legge 147/2013.

## COMUNE DI FIANO (TO) - CODICE CATASTALE: D562

**Regione** PIEMONTE  
**Cluster** 3 - Comuni con basso livello di benessere con localizzazione in zone pianeggianti lungo tutto il territorio nazionale  
**Numero di abitanti** 2.646  
**Forma di gestione** Consorzio tra comuni  
**Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)** 1.159,375

	Unità di misura	Coefficiente (A)	Valore del comune (B)	Componente del fabbisogno
Costante		130,4543		<b>130,45 € (A)</b>
Cluster		22,603088	Cluster 3	<b>22,60 € (A)</b>
Economie/diseconomie di scala		1,318,12		<b>1,14 € (A/N)</b>
Fattori di contesto		-14,330482		<b>-14,33 € (A)</b>
<b>Dotazione regionale infrastrutture: € 16,51</b>				
Impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	n.	-1,881131	2	<b>-3,76 € (A*B)</b>
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,169175	10	<b>41,69 € (A*B)</b>
Discariche	n.	-2,531007	14	<b>-35,43 € (A*B)</b>
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	n.	1,037938	21,62	<b>22,44 € (A*B)</b>
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	n.	-0,130194	23,59	<b>-3,07 € (A*B)</b>
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali	n.	-0,216409	24,77	<b>-5,36 € (A*B)</b>
<b>Forma di gestione del servizio: € 5,82</b>				
Forma di gestione associata	si/no	5,823748	Consorzio tra comuni	<b>5,82 € (A)</b>
<b>Modalità di gestione del servizio: € -6,75</b>				
Presenza della raccolta domiciliare	si/no	14,709711	si	<b>14,71 € (A)</b>
Presenza dei centri di raccolta	si/no	-31,947432	si	<b>-31,95 € (A)</b>
Presenza della raccolta su chiamata	si/no	10,494439	si	<b>10,49 € (A)</b>
<b>Contesto domanda/offerta: € 91,46</b>				
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	85,494627	68,1561 %	<b>85,49 € (A)</b>
Distanza tra il comune e gli impianti	Km.	0,176365	33,824	<b>5,97 € (A*B)</b>
<b>COSTO STANDARD UNITARIO</b>				<b>246,90 €</b>
<b>COSTO STANDARD COMPLESSIVO</b>				<b>286.246,12 €</b>

### Raffronto tra costi standard e costo del servizio approvato con il piano finanziario comunale

	Costi standard	Comune di FIANO	Differenza	Percentuale
<b>COSTO UNITARIO</b>	€/tonn.	246,90 €	251,87 €	+ 4,97 €
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO</b>	€	286.246,12 €	292.015,78 €	+ 5.769,66 €
				+ 2,0156 %